

AGGIORNAMENTO PER LA COMPETENZA PROFESSIONALE
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia (B.U.) del 15 luglio 2013
Linee d'indirizzo del CNI approvate il 13/12/2013

ACCESSO AI CREDITI FORMATIVI
VADEMECUM all'ALLEGATO A del Regolamento
- marzo 2014 -

1 Inquadramento

L'obbligo dell'aggiornamento professionale decorre dal 1° gennaio 2014 (art. 13 B.U.); agli iscritti all'Albo degli Ingegneri a partire da tale data sono riconosciuti un certo numero di CFP (art. 3, comma 8, 9 e 10 del B.U.), riepilogati nell'elenco sottostante.

comma 8. al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:

- a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'Ordine di provenienza;
- b) in caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;
- c) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP;
- d) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP.

comma 9. i crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

comma 10. agli iscritti all'Albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.

Oltre ai CFP sopra riportati vengono riconosciuti, dal 1° gennaio 2014, ad ogni iscritto (art. 13 B. U. e §6 delle Linee d'Indirizzo CNI) anche i CFP relativi alle eventuali attività formative dell'anno precedente (dal 01/01/2013 al 31/12/2013). I crediti del 2013 sono attestati dall'Ordine Territoriale secondo le modalità definite dal §6.3 delle Linee d'Indirizzo del CNI.

Al termine di ogni anno solare successivo vengono detratti 30 CFP (art. 3, comma 7 B. U.), in mancanza di aggiornamento le detrazioni hanno come limite il valore zero.

Per l'esercizio della professione di ingegnere sono necessari 30 CFP (art. 3, comma 3 B.U.).

Nel caso in cui un iscritto eserciti la professione senza avere un minimo di 30 CFP (art. 3, comma 3 B.U.), il Consiglio dell'Ordine territoriale è obbligato al deferimento al Consiglio di Disciplina Territoriale (DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 8, comma 3) per le conseguenti azioni disciplinari.

L'aggiornamento professionale continuo si ottiene con diverse modalità ed il B.U. individua 3 casi (art. 2, comma 1 B.U.): apprendimento "formale"(art. 6), "informale" (art. 5) e "non formale"(art. 4), che consentono in diversa misura l'ottenimento dei CFP in ogni area formativa a prescindere dal settore d'iscrizione.

Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento "non formale", che conferisce quindi i CFP, sono solo quelle organizzate dagli Ordini Territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi o da soggetti autorizzati dal CNI a livello nazionale, non sono previsti altri soggetti che possano rilasciare CFP. L'iscritto può decidere quali sono le modalità delle attività formative che intende svolgere, scegliendo liberamente tra quelle previste dal Regolamento, (art. 3, comma 5 B.U.) ed indipendentemente dal settore d'iscrizione.

2 Operatività

Per il conseguimento dei CFP si tenga presente che:

- nel caso di apprendimento “non formale” (art. 4, B.U.) è l’Ordine Territoriale che assegna i CFP in base alla frequenza dell’iscritto (§2.5 delle Linee d’Indirizzo del CNI) e trasmette telematicamente i dati all’Anagrafe Nazionale del CNI.
- nel caso di apprendimento “informale” (art. 5, B.U.) legato all’attività professionale dimostrabile l’iscritto deve trasmettere un’autocertificazione all’Anagrafe Nazionale su un apposito modulo predisposto dal CNI, (§1.4 delle Linee d’Indirizzo del CNI), il limite massimo è fissato in 15 CFP/anno.
- nel caso di apprendimento “formale” (art. 6, B.U.) sono individuati i soggetti abilitati all’erogazione del CFP nell’allegato A al Regolamento (B.U.).

Si riportano gli estratti dell’allegato A al B.U. con i relativi commenti.

APPRENDIMENTO “NON FORMALE”

Apprendimento non formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti	
	Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge	1		1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	2	max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	3	max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a stages formativi	4		Valutati caso per caso

1. La *frequenza frontale* è quella che si configura con la partecipazione diretta all’evento, la *frequenza a distanza* è quella che prevede l’utilizzo delle piattaforme informatiche, ovvero l’*e-learning*; *corsi o seminari riconosciuti* significa che sono organizzati dall’Ordine Territoriale (art. 4, comma 2 B.U.) o dagli altri soggetti riconosciuti (art. 4, comma 3 B.U.); *compresi quelli obbligatori per legge* significa che i corsi obbligatori o di aggiornamento delle abilitazioni (§1.3 delle Linee d’Indirizzo) sono validi per il conseguimento dei CFP esclusivamente se organizzati dall’Ordine Territoriale, se vengono organizzati esclusivamente da soggetti abilitati a livello nazionale hanno efficacia per l’abilitazione ma non per il rilascio dei CFP.
2. Gli eventi indicati sono considerati con caratteristiche particolari e pertanto viene identificata la parte adibita all’attività formativa che consente il conseguimento del credito, (§1.5 delle Linee d’Indirizzo). Il CNI individua in modo specifico la durata che permette di definire all’interno dell’evento l’equivalenza dei CFP.
3. In questo caso vengono esclusi i tempi di trasferta per il calcolo dei CFP ed inoltre gli eventi devono essere organizzati dai soggetti autorizzati dal regolamento (Ordini Territoriali, altri soggetti accreditati al CNI, CNI) che dovranno nominare un responsabile tecnico ed un responsabile organizzativo e fornire una relazione finale sulla visita.
4. La valutazione dei CFP è demandata alle indicazioni del CNI

Esistono alcune casistiche che riguardano:

- i docenti dell’attività di formazione professionale che sono nel contempo soggetti obbligati all’adempimento dell’aggiornamento della competenza professionale. Questo è il caso in cui un iscritto all’Ordine partecipa

come docente ad una attività formativa di tipo “non formale” riconosciuta dal Regolamento (art. 4 B.U.) ottiene il numero di CFP corrispondenti alle ore di didattica frontale secondo i criteri del §1.7 delle Linee d’Indirizzo.

- iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente (sia per aziende pubbliche che private) che sono obbligati all’aggiornamento professionale, il cui aggiornamento è erogato dall’azienda, (§1.8 delle Linee d’Indirizzo).

Se l’ente o l’azienda opera in cooperazione o convenzione con gli Ordini, spetta a quest’ultimi la responsabilità scientifica dei contenuti della formazione e l’attestazione dei CFP, che avviene secondo le modalità definite dal Regolamento.

Se l’ente o l’azienda non opera in cooperazione con gli Ordini Territoriali o con gli altri soggetti abilitati dal Regolamento, sono riconoscibili solo CFP per aggiornamento “informale”, che hanno il limite di 15CFP/anno.

APPENDIMENTO “INFORMALE”

Apprendimento informale		Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti	
	Aggiornamento informale conseguente all’attività lavorativo-professionale nel campo dell’ingegneria	5	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile		15 CFP / anno
		6	Certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine		max 15 CFP /anno
	Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti		Pubblicazioni qualificate		5 CFP / pubblicazione
			Brevetti		10 CFP / brevetto
	Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio		Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale		max 5 CFP / anno
			Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere iunior		3 CFP
Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamità		Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale.		Valutati caso per caso	

Solo e soltanto le attività elencate consentono di ottenere CFP che sono limitati a dei valori massimi annui e pertanto obbligano l’iscritto ad attivare anche le altre modalità di aggiornamento.

5. nel caso di aggiornamento legato all’attività professionale dimostrabile, spetta all’iscritto la trasmissione dell’autocertificazione all’Anagrafe Nazionale su un apposito modulo predisposto dal CNI entro il 30 novembre di ogni anno del conseguimento, (§1.4 delle Linee d’Indirizzo). L’iscritto ha comunque l’obbligo di comunicazione all’Ordine Territoriale di appartenenza (art. 10, comma 1, lettera a, B.U.).
6. i CFP vengono attestati dall’Ordine Territoriale (art. 5, comma 2, B.U.) che hanno però la facoltà di istituire la certificazione volontaria delle competenze dei propri iscritti, (art. 9, comma 2, B.U.).

APPRENDIMENTO "FORMALE"

Apprendimento formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.		30 CFP / anno di frequenza (frazionabili)
Frequenza di corsi universitari con esame finale		valutati caso per caso	

Per l'acquisizione dei CFP nell'ambito dell'apprendimento "formale" le condizioni individuate sono tassative.

All'iscritto spetta il compito di comunicare tempestivamente all'Ordine di appartenenza i CFP conseguiti, con le necessarie informazioni necessarie alla loro riconoscibilità (art. 10, comma 1, lettera a) del B.U.).

In tutti gli altri casi che riguardano ambiti formativi in cui è presente l'Università valgono le disposizioni del Regolamento relativamente all'apprendimento "non formale".